

Roma, 21 febbraio 2022

## NOTA AGLI ISCRITTI FIMMG SU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRAGILI E QUARANTENE

In occasione della conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, il Senato ha modificato alcune norme relative ai lavoratori dipendenti - pubblici e privati - cosiddetti fragili di interesse per i Medici di Medicina Generale.

Con riferimento a tali soggetti, in base alla riformulazione dell'articolo 17 del decreto-legge n.221 approvata dal Senato:

### **1) Lavoro agile**

Il regime transitorio sul lavoro agile è stato prorogato al 31 marzo (articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18); con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità e quindi la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Si ricorda che, in attuazione del testo originario del decreto, è già stato emanato il D.M. 4 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni la cui esistenza sarà certificata dal medico di medicina generale (vedi allegato 1).

### **2) Assenza dal lavoro in disabilità**

Viene reintrodotta per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2022, il regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, per i lavoratori in esame (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili), per il periodo prescritto di assenza dal servizio, il trattamento previsto per il caso di ricovero ospedaliero. Per cui, nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, *“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è*



*equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.*

Si riportano in allegato l'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con legge 18 febbraio 2022, n. 11 e l'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

### **3) Assenza dal lavoro per quarantena**

Si ricorda che il decreto-legge in esame non ha prorogato invece l'articolo 1 dell'art. 26 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in base al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva era equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Pertanto, dal 1° gennaio 2022 la quarantena non è più coperta da indennità di malattia come ribadito anche nel messaggio INPS n. 679 dell'11 febbraio 2022 (vedi allegato 4).

#### Allegati:

Allegato1: Decreto interministeriale 4 febbraio 2022

Allegato 2: Articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con legge 18 febbraio 2022, n. 11

Allegato 3: Articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Allegato 4: Messaggio INPS n. 679 dell'11 febbraio 2022